



Integra la fattispecie di reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi subaffitti il proprio immobile ad una persona che esercita attività di meretricio? Di tale vexata quaestio si è, da ultimo, occupata la Suprema Corte (sent. n. 7338/14), fornendo ulteriori elementi utili per il dibattito dottrinale e giurisprudenziale. In sede di appello, la Corte aveva ritenuto non punibile la condotta dell'imputato, il quale si sarebbe limitato a sublocare la propria abitazione ad un'altra persona, con la quale peraltro conviveva (dall'istruttoria emergeva come vi fosse un unico letto), dividendo le spese a metà. Il Procuratore Generale, tuttavia, decideva di proporre ricorso per cassazione, sostenendo come la condotta tenuta dall'imputato integrasse pacificamente il dolo generico richiesto per il delitto de quo e come invece fosse da ritenere del tutto irrilevante, ai fini della insussistenza del reato, la convivenza tra le parti. Investita della questione, la Suprema Corte ha in primo luogo ribadito come "in linea generale, si è affermato come il reato di favoreggiamento della prostituzione sia perfezionato da ogni forma di interposizione agevolativa e da qualunque attività che, anche in assenza di un contatto diretto dell'agente con il cliente, sia idonea a procurare più facili condizioni per l'esercizio del meretricio e che venga posta in essere con la consapevolezza di facilitare l'altrui attività di prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente o il fine di tale comportamento (così Sez. I n. 39928, 29 ottobre 2007)". E' stato, tuttavia, altresì precisato come ai fini della configurabilità del delitto in questione sia necessaria una condotta materiale che concreti oggettivamente un ausilio all'esercizio del meretricio, essendo invece irrilevante l'aiuto che sia prestato solo alla prostituta, ossia che riguardi direttamente quest'ultima e non la sua attività di prostituzione, anche se detta attività ne venga indirettamente agevolata (cfr. Sez. III n. 36595, 21 settembre 2012; Sez. III n. 8345, 19 luglio 2000). Al fine di rendere più chiara la distinzione in esame, i Giudici di legittimità hanno richiamato un recente caso: "Questi principi sono stati recentemente ribaditi con riferimento ad una ipotesi di accompagnamento in auto della prostituta sul luogo del meretricio, giungendo alla conclusione che, affinché possa configurarsi, in tale contesto, il reato di favoreggiamento della prostituzione, occorre che detta attività risulti funzionale all'agevolazione della prostituzione, sulla base di elementi sintomatici, quali, ad esempio, la non occasionalità o l'espletamento di attività ulteriori rispetto al suo accompagnamento, quali la sorveglianza, la messa a disposizione del veicolo per l'incontro con i clienti, etc. (Sez. III n. 37299, 11 settembre 2013, cui si rinvia anche per i richiami ai precedenti)". Lo stesso è a dirsi, secondo gli Ermellini, nella fattispecie in esame, già presa in considerazione in alcune recenti pronunce: "A conclusioni non dissimili si è pervenuti, come si è già detto, con riferimento alle ipotesi di cessione in locazione

Contratto di sublocazione

Scritto da Daniele Costa
Giovedì 10 Luglio 2014 18:14

di un appartamento a una prostituta nel caso in cui la locazione avvenga a prezzo di mercato, anche se il locatore sia consapevole che la conduttrice vi eserciterà la prostituzione, richiedendosi, per la configurabilità del reato in esame, oltre al mero godimento dell'immobile, anche prestazioni accessorie che esulino dalla stipulazione del contratto ed in concreto agevolino il meretricio, come nel caso di esecuzione di inserzioni pubblicitarie, fornitura di profilattici, ricezione di clienti o altro (Sez. III n. 33160, 31 luglio 2013. Nello stesso senso, Sez. III n. 28754, 4 luglio 2013)". In altre parole, secondo la Cassazione, il contratto di sublocazione riguarda la persona e le sue esigenze abitative e non anche l'attività di meretricio e, sebbene ciò la agevoli indirettamente, tale rapporto indiretto non può essere incluso nel nesso causale penalmente rilevante tra condotta dell'agente e l'evento di favoreggiamento della prostituzione, perché l'evento del reato non è la prostituzione in sè, bensì l'aiuto alla stessa, il che implica una condotta di effettivo e concreto ausilio per il meretricio, che invece non sussiste nel caso in cui la prostituzione sarebbe stata comunque esercitata in condizioni sostanzialmente equivalenti. In conclusione, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: *"il reato di favoreggiamento dell'altrui prostituzione non è ravvisabile nella condotta di colui che concede in sublocazione ad una prostituta, con la quale ha instaurato un rapporto di convivenza, dietro corresponsione della metà del canone e delle spese, un immobile nella sua disponibilità ove la donna esercita il meretricio, poiché la mera stipulazione del contratto non concreta, di per sé, un oggettivo aiuto all'esercizio della prostituzione in quanto tale"*.

Daniele Costa

Avvocato del Foro di Roma

Ius in Action